



**LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2019, N. 17**  
**“Legge per la cultura”**

**Composizione e funzionamento della Consulta regionale della cultura**  
**(art. 10)**

**Art. 1 – Finalità e compiti**

La Consulta regionale della cultura, di seguito Consulta, svolge funzioni consultive e propositive in merito al Programma triennale della cultura e può essere sentita dalla Giunta regionale anche per altri argomenti ritenuti di interesse in materia di cultura. Opera come strumento di partecipazione, di analisi e confronto tra Amministrazione e soggetti che operano nel mondo culturale direttamente e nei settori a questo collegati, contribuisce all’elaborazione delle politiche culturali regionali. Ha funzioni di impulso e sostegno per le scelte di politica culturale, formula valutazioni e proposte, si esprime in merito alla rispondenza del Programma ai principi e alle finalità della LR 17/2019 e all’efficacia dei suoi elementi costitutivi. Le valutazioni e i pareri espressi non sono vincolanti.

**Art. 2 – Istituzione e durata**

La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale in sede di prima istituzione e a ogni rinnovo di legislatura.

I rappresentanti di enti e organismi che compongono la Consulta devono essere designati entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta di designazione. Trascorso tale termine, la Consulta può esercitare le proprie funzioni, purché sia stato designato un numero di componenti non inferiore alla metà più uno.

La Consulta resta in carica per la durata del Consiglio regionale.

**Art. 3 – Composizione**

La Consulta è costituita dai seguenti componenti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10, co.2, della Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17:

- l’Assessore regionale competente in materia di cultura, con funzione di presidente;
- due consiglieri regionali indicati dalla Commissione consiliare competente per materia, di cui uno espresso dalla minoranza consiliare;
- un componente, con specifiche deleghe alla cultura, designato da ANCI Veneto;
- il direttore dell’Area competente in materia di cultura;
- il direttore della Direzione competente in materia di cultura;
- un rappresentante indicato dal Segretariato regionale per il MIBACT del Veneto;
- un esperto designato da Fondazione UNIVENETO;
- un rappresentante indicato dalla Consulta Regionale Beni Culturali Ecclesiastici;
- un rappresentante indicato dal Tavolo di coordinamento UNESCO;
- un rappresentante indicato dalla Fondazione La Biennale di Venezia;
- un rappresentante indicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
- un rappresentante indicato dal Comitato Pro Loco UNPLI Veneto;
- tre rappresentanti del settore servizi culturali, indicati dalle associazioni di categoria più rappresentative, rispettivamente:
  - a. un rappresentante indicato dall’International Council of Museums - ICOM Italia, per i musei;
  - b. un rappresentante indicato dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana – ANAI, per gli archivi;



ae95fb76



- c. un rappresentante indicato dall'Associazione Italiana Biblioteche – AIB Sezione Veneto, per le biblioteche;
- un rappresentante o suo delegato dell'Associazione Italiana dello Spettacolo – AGIS Tre Venezie;
  - un rappresentante dell'Associazione maggiormente rappresentativa dei proprietari delle Ville Venete;
  - due rappresentanti delle parti sociali, di cui in uno in rappresentanza delle associazioni di categoria e uno delle organizzazioni sindacali, da designare da parte della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, di cui all'art. 6 della Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.

I componenti possono delegare, per ciascuna singola seduta, un proprio sostituto a partecipare.

#### **Art. 4 – Dimissioni o sostituzione dei componenti**

Eventuali dimissioni o richieste di sostituzione dei componenti sono presentate al presidente della Consulta, il quale provvede a richiedere agli organismi competenti le designazioni dei nuovi rappresentanti; i dimissionari rimangono in carica sino alla loro sostituzione.

#### **Art. 5 – Articolazione interna**

Per affrontare questioni peculiari di un settore di intervento e a questo circoscritte, la Consulta articola i lavori internamente in sezioni tematiche, la cui composizione è determinata dalla Consulta stessa:

- a) Beni e servizi culturali,
- b) Attività culturali e spettacolo.

Nelle riunioni di una sezione possono essere sviluppati anche i contributi offerti dalle Conferenze regionali di settore, previste all'art.11 della LR 17/2019 come occasione di riflessione e analisi sulle politiche regionali.

Delle sedute è redatto apposito verbale contenente l'elenco dei partecipanti, gli argomenti trattati e le risoluzioni assunte.

Alle sedute delle sezioni tematiche si applicano le medesime regole, ove compatibili, previste per le riunioni della Consulta.

#### **Art. 6 – Presidente**

La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di cultura. Il presidente:

- predisporre l'ordine del giorno;
- convoca la Consulta;
- dirige i lavori;
- garantisce la tutela dei diritti dei partecipanti;
- sottoscrive il verbale delle sedute;
- provvede alle esigenze di informazione e comunicazione interne ed esterne.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal direttore dell'Area competente in materia di cultura.

#### **Art. 7 – Convocazione delle sedute e ordine del giorno**

La Consulta è convocata dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di un quarto dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.

L'avviso di convocazione delle riunioni deve riportare il giorno, il luogo e l'orario di inizio della seduta e deve essere inviato all'indirizzo indicato dai componenti con l'ordine del giorno, via e-mail, almeno dieci giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la Consulta può essere convocata almeno quarantotto ore prima della seduta.

L'ordine del giorno può essere integrato, dandone comunicazione a tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione. Il presidente può ammettere alla discussione argomenti non iscritti all'ordine del giorno se la richiesta sia stata accolta dalla maggioranza dei componenti della Consulta.

#### **Art. 8 – Validità delle sedute e numero legale**

Le sedute della Consulta non sono pubbliche. Possono parteciparvi i componenti nominati, le persone espressamente invitate dal presidente in funzione degli argomenti trattati, il personale interno regionale la cui



ae95fb76



presenza sia ritenuta utile allo svolgimento della seduta medesima.  
Si riunisce validamente con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti più uno.

#### **Art. 9 – Svolgimento dei lavori**

Considerate le funzioni consultive e propositive della Consulta, di norma non sono previste votazioni sui singoli argomenti o documenti trattati durante le sedute, ma si privilegia l'espressione articolata dei pareri e delle proposte. Nel caso in cui si dovesse rendere necessario procedere a votazione, il diritto di voto è garantito a ogni singolo aderente e la decisione è assunta a maggioranza dei presenti.

I membri della Consulta sono tenuti a partecipare alle sedute programmate e a offrire il massimo contributo ai lavori della stessa per le finalità indicate all'art. 1.

Ai lavori partecipano i direttori delle strutture appartenenti alla Direzione competente in materia di cultura. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare alle sedute esperti di settore per questioni particolari, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private e i direttori di altre Direzioni regionali interessate.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di cultura.

La Consulta si riunisce di norma presso la sede della Regione.

#### **Art. 10 – Verbalizzazione delle sedute**

Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Costituisce il resoconto dell'andamento delle riunioni e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le eventuali determinazioni assunte.

Sono allegati al verbale della Consulta gli esiti delle riunioni tenute dalle sezioni tematiche su argomenti specifici di settore.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante, viene inviato ai componenti ed è posto all'ordine del giorno della seduta successiva per l'approvazione.

#### **Art. 11 - Compensi ai componenti**

La partecipazione dei componenti della Consulta non comporta oneri a carico della Regione. Non è previsto alcun compenso, né rimborso spese.



ae95fb76

